



SOCIETÀ PER CORNIGLIANO SpA

Piazza De Ferrari, 1
16121 Genova
Tel. 010 8403 345
Fax 010 8403 335
www.percornigliano.it

R.I. Genova, c.f. e p. IVA 01367680996
Capitale sociale € 11.975.277,00 i.v.

Genova, 6 marzo 2019

EDM/Prot. 89

S.E. Dr.ssa Fiamma Spina
Prefetto di Genova

Trasmessa via PEC:
protocollo.prefge@pec.interno.it

Oggetto: Esposto al Collegio di Vigilanza di cui all'art. 32 dell'Accordo di Programma dell'8.10.2005, a firma del consigliere regionale M5S Alice Salvatore.

Ci riferiamo alla Sua cortese comunicazione in data 13 febbraio 2019, con la quale ci sono stati richiesti elementi di informazione relativi alle tematiche trattate nell' *"Atto di specificazione e integrazione all'istanza di indagine 30.10.2018"* a firma del Consigliere regionale Alice Salvatore.

* * *

a) In primo luogo, richiamati i contenuti della nostra comunicazione in data 21 dicembre 2018 e relativi allegati, dove la complessa vicenda è stata sinteticamente descritta, riteniamo opportuno precisare che, contrariamente a quanto affermato nell' *"Atto di specificazione e integrazione"* sopra menzionato (vedi pag. 3, prima riga e terz'ultima riga, e pag. 6, prima riga), la messa a disposizione di alcune aree in favore di Spinelli srl non è avvenuta a titolo gratuito.

Invero, l'accordo del 26 giugno 2006 ha previsto una indennità pari a 3 euro/mq. annui e la successiva scrittura privata del 30 aprile 2013, poi trasfusa in verbale di conciliazione giudiziale, ha previsto una indennità pari a 4 euro/mq. annui.

b) In secondo luogo, desideriamo affermare che le attività che vengono svolte sulle aree in questione sono del tutto coerenti con quanto previsto dall'Atto Modificativo all'Accordo di Programma 29.11.1999 sottoscritto in data 8 ottobre 2005.

In particolare, all'art. 5 del detto Atto Modificativo, viene chiaramente previsto che le aree in oggetto vengano utilizzate per funzioni logistico-portuali, vale a dire per le medesime funzioni attualmente presenti.

c) Infine, quanto alle azioni intraprese da questa Società per ottenere la liberazione delle aree, desideriamo comunicare che, dopo infruttuosi numerosi solleciti (da ultimo in date 6 novembre, 21 novembre e 24 dicembre 2018), la Società nel gennaio 2019 ha conferito mandato ad un legale, il quale ha avviato una azione in sede civile per ottenere un titolo esecutivo che ordini la riconsegna in favore di questa Società.

Infatti, contrariamente a quanto affermato nell' *"Atto di specificazione e integrazione"* (vedi pag. 4, quarta riga), la sentenza del Consiglio di Stato 4075/2017 ha sì dichiarato l'illegittimità della scrittura privata del 30 aprile 2013 con conseguente annullamento, ma essa non costituisce titolo esecutivo direttamente azionabile da questa Società.



Invero, la Società non dispone di poteri autoritativi che le consentano di dare esecuzione diretta alla detta sentenza, di modo che, per poter ottenere lo sgombero delle aree, occorre che venga accertato giudizialmente che l'occupazione è senza titolo e, conseguentemente, venga pronunciato un provvedimento di condanna al rilascio. Pertanto, la Società ha agito per ottenere un tale provvedimento giudiziale.

* * *

Con l'auspicio di aver fornito gli elementi richiesti, e restando a disposizione per ulteriori necessità, si porgono cordiali saluti.

Cristina Repetto
Presidente